



DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DELLA PRODUZIONE AGRICOLA, AGROALIMENTARE E DELL'ACQUACOLTURA CON METODO BIOLOGICO

Art. 21

Norma di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Versione in vigore dal 23 marzo 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Estremi	Legge 9 marzo 2022, n. 23
Capo	VIII — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-tutela-lo-sviluppo-e-la-competitivita-della/art-21-norma-di-salvaguardia>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it